



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

**Direzione Generale
Servizio Bilancio, Contenzioso e Affari Generali**

Avviso Pubblico

Per la costituzione di un elenco di esperti ai quali conferire, ai sensi dell'art. 125, comma XI, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n° 163, incarichi per lo svolgimento di attività specialistiche connesse alle aree specifiche di competenza della Direzione Generale dell'Industria

approvato con Determinazione prot. n° 13414 rep. N° 574 del 19 luglio 2012

ART. 1 FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Avviso disciplina la costituzione, la tenuta e la gestione dell'elenco aperto di esperti. di seguito Elenco - ai quali affidare, ai sensi dell'articolo 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163 del 2006 e ss.mm., gli incarichi per lo svolgimento di attività specialistiche sulle specifiche aree di competenza della Direzione Generale dell'Industria di seguito meglio dettagliate.

Il presente Avviso persegue fini di economicità, efficienza, efficacia, pubblicità, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, trasparenza delle fasi di affidamento dell'incarico.

2. L'Elenco è istituito presso la Direzione Generale dell'Industria - Servizio Bilancio, contenzioso e affari generali e sarà articolato nelle seguenti aree specifiche connesse alle politiche in materia di energia, politiche di semplificazione e razionalizzazione amministrativa riconducibili alle attività svolte dal Coordinamento Regionale SUAP ex L.R. n° 3/2008, politiche di sostegno agli investimenti produttivi, di marketing territoriale e di internazionalizzazione d'impresa, politiche di infrastrutturazione delle aree industriali nonché politiche di gestione delle attività minerarie, estrattive e recupero ambientale.

3. L'Elenco avrà una durata annuale con aggiornamento periodico sino alla costituzione e piena operatività dell'elenco regionale degli operatori economici della Regione Sardegna. L'Elenco di professionisti, che verrà stilato in base al presente avviso, dovrà essere trasmesso alla Direzione degli Enti Locali per l'inserimento nell'Elenco degli operatori della Regione Autonoma della Sardegna nel momento in cui tale Elenco sarà operativo. La Direzione degli Enti Locali si riserva di verificare il possesso dei requisiti di iscrizione qualora gli stessi siano differenti rispetto a quelli richiesti dalla Direzione Generale dell'Industria. La Direzione degli Enti Locali procederà, comunque, alla richiesta di aggiornamento dei requisiti già dichiarati qualora identici, a cui è subordinata l'iscrizione nell'Elenco degli operatori della Regione Autonoma della Sardegna.

Si rileva che le aree specifiche della Direzione Generale dell'Industria, di seguito meglio specificate, rientrano nelle più generali macro aree merceologiche indicate dalla Direzione Generale degli Enti Locali nell'albero merceologico - livello I Servizi - livello II %Studi di fattibilità, servizi di consulenza, analisi e

consulenza+, approvato con la deliberazione della Giunta Regionale n° 9/28 del 23.02.2012 %Disciplina delle acquisizioni di beni e servizi in economia di cui all'articolo 125, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dell'elenco degli operatori economici. Approvazione documenti del gruppo di lavoro interassessoriale.+

4. Il presente avviso non presuppone una procedura selettiva, para-concorsuale, né parimenti è prevista la formazione di una graduatoria di merito. L'inscrizione non comporta alcun diritto da parte dell'aspirante ad ottenere incarichi professionali. La presentazione della candidatura da parte degli aspiranti ha valenza di piena accettazione di tutte le condizioni riportate nel presente avviso.

L'eventuale affidamento dell'incarico avverrà sulla base delle specifiche esigenze della Direzione Generale dell'Industria e del Direttore del Servizio competente nell'area di interesse che procederà alla contrattualizzazione dell'Esperto.

5. Il Dirigente responsabile procede, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, all'affidamento diretto di incarichi inferiori a " 40.000,00 (euro quarantamila) secondo quanto stabilito dall'art. 125, comma 11, della D.lgs. n. 163 del 2006 così come modificato dalla legge 12.07.2011 n° 106.

ART. 2 AREE D'INTERVENTO

1. Le attività oggetto degli incarichi riguardano le seguenti aree specifiche della Direzione Generale dell'Industria:

Politiche in materia di energia riconducibili al Servizio Energia per attività connesse alla predisposizione del Piano energetico regionale e per istruttoria delle relative istanze di contributo (artt. 5, 8, 10, 11 e 13 L. 09.01.1991 n° 10; art. 30 L.R. 15.02.1996 n° 9; art. 6, comma III, L.R. 07.08.2009 n° 3);

Politiche di semplificazione e razionalizzazione amministrativa riconducibili al Coordinamento Regionale SUAP ex L.R. n° 3/2008 e Direttive in materia di SUAP approvate con Deliberazione n° 39/55 del 23.09.2011 incardinato presso il Servizio Bilancio, Contenzioso e AA.GG. per attività connesse agli Sportelli per le attività produttive ed al medesimo Coordinamento Regionale, anche al fine di supportare le nuove funzionalità ed implementazioni in favore degli imprenditori e degli Sportelli territoriali;

Politiche per lo sviluppo d'impresa riconducibili al Servizio Politiche per lo sviluppo Industriale, con particolare riferimento alle **politiche di sostegno agli investimenti produttivi, alle politiche di marketing territoriale e di internazionalizzazione d'impresa;**

Politiche di gestione delle attività minerarie ed estrattive e recupero ambientale riconducibili al Servizio Attività Estrattive per attività connesse alle tematiche relative alla gestione dei rifiuti estrattivi, di cui al D.Lgs. n° 117/2008, e per attività di adeguamento e implementazione del Sistema Informativo Territoriale delle Attività Estrattive (SITAE).

Politiche di infrastrutturazione delle aree industriali riconducibile al Servizio Rapporti con le società partecipate e in house e infrastrutturazioni aree industriali, per attività connesse alla gestione liquidatoria

delle società partecipate dalla Regione; per attività finalizzate a colmare i gap infrastrutturali degli insediamenti produttivi della Sardegna, anche attraverso un attento monitoraggio delle opere già avviate ai fini del loro celere completamento, nonché per l'individuazione degli ulteriori interventi strategici in grado di rispondere alle crescenti esigenze di modernizzazione delle aziende insediate in dette aree, da realizzare sulla base delle risorse disponibili e secondo le priorità individuate dai documenti di programmazione regionale, nonché per attività finalizzate alla vigilanza sui Consorzi per lo sviluppo industriale demandata alla Regione ai sensi dell'art. 36, comma IV, Legge n° 317/1991.

ART. 3 SOGGETTI AMMESSI e OGGETTO DELL'INCARICO

1. Possono presentare istanza di iscrizione all'Elenco della Direzione Generale dell'Industria liberi professionisti singoli o associati per i quali non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. n° 163/2006 e ss.mm. e divieti previsti dall'art. 253 del DPR n° 207/2010.

2. Sono ammessi all'iscrizione all'Elenco i soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163 del 2006, attestati mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. I professionisti, in forma singola o associata, dovranno altresì comprovare:

a) l'esperienza professionale, almeno biennale, maturata nell'area per la quale si richiede l'iscrizione dimostrabile con esperienze acquisite, servizi svolti o attività rese, sia nel settore pubblico che in quello privato; la dichiarazione deve essere accompagnata da un elenco dei servizi/attività svolti con l'indicazione specifica dell'oggetto del servizio/attività, relativi importi, date di inizio e fine, destinatari della prestazione.

4. Le professionalità specifiche richieste per ciascuna area sopra identificata sono così identificate:

Politiche in materia di energia:

- 1 Ingegnere Esperto in reti - infrastrutture energetiche;
- 1 Ingegnere Esperto in fonti rinnovabili;
- 1 Ingegnere Esperto in termico ed efficienza energetica;
- 1 Esperto in Economia connessa ad aspetti di tipo energetico ambientale;

Politiche di semplificazione e razionalizzazione amministrativa

attività connesse al Coordinamento Regionale SUAP ex L.R. n° 3/2008:

- 1 Giurista Esperto nelle tematiche/procedure della semplificazione amministrativa che possa fornire supporto ed affiancamento agli imprenditori e ai SUAP sull'intero territorio regionale anche in merito alla corretta applicazione del procedimento unico anche in raccordo alla normativa di settore;
- 1 Esperto in informatica giuridica con esperienza, anche formativa, in ambito di ICT che fornisca supporto, anche didattico-formativo, in merito alle nuove tecnologie utilizzate dagli Enti Terzi e PP.AA. coinvolte nel procedimento unico;
- 1 Esperto in processi di gestione della sicurezza informatica dei dati (Business Process continuity management) ed analista software di processi per il sistema informativo delle imprese;

Politiche per lo sviluppo d'Impresa

con specifico riferimento a **politiche di sostegno agli investimenti produttivi, politiche di marketing territoriale e di internazionalizzazione d'impresa**

1 Esperto in diritto europeo della concorrenza, con particolare riguardo all'applicazione delle regole in materia di aiuti di stato;

1 Esperto in materia di ingegneria finanziaria, in particolare di interventi di venture capital a partecipazione pubblico-privata;

1 Esperto in analisi di bilancio e controllo analogo sulla società in house;

1 Esperto nelle tematiche dell'internazionalizzazione d'impresa;

Politiche di gestione delle attività minerarie ed estrattive e recupero ambientale.

1 Ingegnere ambientale o Geologo con esperienza nelle tematiche connesse alla gestione delle attività estrattive di cui al D.Lgs. 117/2008;

1 Esperto in GIS con esperienza nei programmi Map Guide e programmazione in ASPX, per l'adeguamento ed implementazione del SITAE . Sistema informativo territoriale delle attività estrattive;

Politiche di infrastrutturazione delle aree industriali e gestione liquidatoria delle società partecipate dalla Regione

1 Esperto in diritto di impresa e societario con specifica esperienza in materia di operazioni straordinarie;

1 Esperto in materia di controllo degli enti ed organismi pubblici, con particolare riferimento al controllo delle attività gestionali e contabili e di bilancio degli enti pubblici economici;

1 Esperto in materia urbanistica ed interventi infrastrutturali, con particolare riguardo alla valutazione ex ante, in itinere ed ex post delle opere pubbliche, delle procedure di monitoraggio anche con strumenti informatici.

5. Tutti i requisiti sopra menzionati devono essere posseduti dal richiedente alla data di presentazione della domanda di iscrizione al costituendo Elenco.

6. Non potranno essere iscritti all'Elenco i Professionisti che si trovino nelle condizioni di non poter contrattare con la Pubblica Amministrazione o che si trovino in situazione di collegamento o controllo con società che prestano la propria opera per la Regione Sardegna.

**ART. 4
MODALITÀ DI ISCRIZIONE**

1. Le domande di inserimento nell'Elenco sono redatte in carta semplice secondo il modello disponibile nel sito istituzionale della Regione Sardegna nelle sezioni "Bandi e gare" e "Procedimenti e Modulistica" dell'Assessorato dell'Industria e sono spedite con raccomandata A/R, in busta chiusa, al seguente indirizzo: REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA - DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA . SERVIZIO BILANCIO, CONTENZIOSO E AFFARI GENERALI . VIALE TRENTO, 69 . 09123 CAGLIARI con la seguente dicitura riportata sul frontespizio della busta: **AVVISO PUBBLICO ELENCO ESPERTI È Area _____;**
Figura Professionale _____ entro il giorno **6 Agosto 2012**. Tale termine non è perentorio, ma è fissato unicamente per consentire la costituzione di un primo Elenco, con validità

annuale, soggetto all'aggiornamento periodico, nelle more della costituzione e piena operatività dell'Elenco Regionale.

2. La domanda prevista al comma 1 contiene l'indicazione del domicilio professionale, dell'indirizzo di posta elettronica (compresa quella certificata), del recapito telefonico e del numero di fax destinati alla comunicazione con il Servizio.

3. Alla domanda devono essere allegati:

- a) fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- b) dichiarazione sostitutiva di certificazione dei requisiti di ordine generale;
- c) dettagliato curriculum vitae e professionale, datato e firmato, nel quale dovranno essere indicate con precisione le esperienze professionali maturate ed i servizi resi nell'ultimo biennio, sia nel settore pubblico che in quello privato, nell'area specifica per la quale il professionista chiede l'iscrizione;

4. I soggetti inseriti nell'Elenco devono comunicare tempestivamente le eventuali variazioni relative a dati e notizie fornite per la propria iscrizione, pena la cancellazione.

5. L'Amministrazione, a seguito della predisposizione dell'Elenco, non sarà in alcun modo vincolata a procedere agli affidamenti. L'acquisizione delle candidature e l'inserimento nell'elenco non comporterà l'assunzione di alcun obbligo specifico in capo all'Amministrazione Regionale né l'attribuzione di alcun diritto al Professionista in ordine all'eventuale conferimento.

6. La formazione dell'Elenco è finalizzata all'individuazione, a seguito di procedura ispirata a principi di trasparenza, economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e comparazione, di soggetti qualificati ai quali poter affidare incarichi professionali specialistici.

ART. 5 COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

1. Le domande di inserimento nell'Elenco e la documentazione presentata a corredo dell'istanza sono verificate da una Commissione appositamente nominata, ai fini del riscontro dei requisiti e dei titoli richiesti per l'iscrizione all'Elenco.

2. La Commissione è così composta:

- Direttore del Servizio Bilancio, Contenzioso e Affari Generali che la presiede, o un suo Funzionario delegato di categoria non inferiore alla D;
- Responsabile del Settore Affari Giuridici, Amministrativi e Coordinamento Regionale SUAP;
- Responsabile del Settore strutture e infrastrutture energetiche, autorizzazioni uniche;
- Responsabile settore efficienza, risparmio, incentivi;
- Responsabile del Settore miniere;
- Responsabile settore attività estrattive distaccato ad Iglesias;
- Responsabile del Settore sviluppo integrato e servizi alle imprese;
- Responsabile del Settore sostegno agli investimenti produttivi e alla finanza d'impresa;
- Responsabile del Settore rapporti con le società partecipate e in house;
- Responsabile del Settore interventi infrastrutturali funzionali al sistema produttivo regionale e accordi di programma;

3. La presenza dei Responsabili di Settore in seno alla Commissione varierà in funzione della tipologia di istanze di iscrizione pervenute da sottoporre a valutazione.

4. Le funzioni di Segretario sono svolte da un istruttore amministrativo, di categoria non inferiore alla C, nominato dal Dirigente del Servizio Bilancio, Contenzioso e affari generali tra i dipendenti appartenenti al Servizio.

5. L'Elenco e i relativi aggiornamenti sono approvati con determinazione del Direttore del Servizio Bilancio, Contenzioso e AA.GG. La Commissione, su convocazione del Presidente, si riunisce con cadenza periodica, determinata in base al numero di istanze pervenute, per l'aggiornamento dell'Elenco, per l'esame delle nuove istanze di iscrizione, variazioni nonché per ogni ulteriore provvedimento inerente la gestione dell'Elenco, inclusa la cancellazione.

6. L'Elenco di professionisti, che verrà stilato in base al presente Avviso, dovrà essere trasmesso alla Direzione degli Enti Locali per l'inserimento nell'Elenco degli operatori della Regione Autonoma della Sardegna nel momento in cui tale Elenco sarà operativo. La Direzione degli Enti Locali si riserva di verificare il possesso dei requisiti di iscrizione qualora gli stessi siano differenti rispetto a quelli richiesti dalla Direzione Generale dell'Industria. La Direzione degli Enti Locali procederà, comunque, alla richiesta di aggiornamento dei requisiti già dichiarati, a cui si subordina l'iscrizione nell'Elenco degli operatori della Regione Autonoma della Sardegna.

7. Nella prima fase di operatività dell'Elenco, gli incarichi saranno conferiti tenendo conto delle esigenze manifestate dai Dirigenti Responsabili, del curriculum formativo e professionale, delle esperienze analoghe o similari a quella richiesta maturate dal Professionista, sia nel settore pubblico che in quello privato, dell'esperienza professionale maturata nell'area di riferimento. In caso di parità di requisiti tra i professionisti appartenenti ad una medesima Area, sarà attribuito maggior rilievo all'esperienza, anche quantitativa, maturata nell'area di riferimento. L'Esperto dovrà manifestare la propria disponibilità all'assunzione dell'incarico, accettando tutte le condizioni dell'avviso e del successivo atto di incarico.

ART. 6 DURATA DELL'ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO

1. L'iscrizione all'Elenco non è soggetta a termine di scadenza, fatti salvi gli obblighi di cui al comma 2.

2. Ciascun Esperto iscritto nell'Elenco è tenuto a:

a) comunicare l'aggiornamento dei dati dichiarati in fase di iscrizione a fronte di variazioni intervenute in ordine ai requisiti previsti dall'articolo 38 D.lgs. n° 163/2006 e ss.mm. e di ogni altro elemento rilevante ai fini dell'iscrizione all'Elenco mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio da rendere entro trenta giorni dal verificarsi della variazione intervenuta;

b) dichiarare, al momento dell'affidamento dell'incarico, che nessuna variazione è intervenuta rispetto ai dati dichiarati al momento dell'iscrizione o rispetto all'ultimo aggiornamento degli stessi;

3. L'Amministrazione si riserva di richiedere un aggiornamento dei dati dichiarati in fase di iscrizione e di avviare la procedura di rivalutazione in qualsiasi momento.

4. Nell'ipotesi in cui le variazioni dichiarate non siano conformi ai requisiti richiesti o non consentano la permanenza nell'Elenco, si procederà alla cancellazione.

ART. 7 VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI

1. L'Amministrazione procede alla verifica, a campione, della veridicità delle dichiarazioni rese dagli Esperti a seguito della presentazione della domanda e prima di procedere all'iscrizione nell'Elenco.
2. L'Amministrazione effettua, comunque, idonei controlli ogni qualvolta sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese al momento dell'iscrizione o dell'aggiornamento dei dati.
3. L'Amministrazione si riserva di procedere alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dal singolo Esperto in occasione di ogni affidamento.

ART. 8 CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Gli incarichi sono affidati direttamente dal Dirigente Responsabile dell'area di interesse che procederà alla contrattualizzazione dell'Esperto iscritto nell'Elenco in possesso dei requisiti richiesti per la specifica area.
2. La scelta dei soggetti cui affidare gli incarichi sarà effettuata, in fase di prima istituzione dell'elenco o di prima scelta nell'area di interesse dal medesimo Dirigente, sulla base dei criteri di all'art. 5 punto 7. In fase successiva, gli esperti saranno scelti rispettando altresì i principi di rotazione e parità di trattamento. Il provvedimento di affidamento dovrà motivare le ragioni che giustificano la scelta del professionista, nel rispetto del principio di trasparenza.
3. Prima del conferimento dell'incarico, l'Amministrazione provvede a chiedere all'Esperto iscritto nell'Elenco apposito preventivo di spesa che tenga conto dell'attività specifica che dovrà espletare, del tempo necessario, della complessità dell'intervento.
4. Non possono essere incaricati esperti che abbiano in corso incarichi contro l'Amministrazione per conto terzi, pubblici o privati.
5. Non possono essere incaricati esperti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso pendente con l'Amministrazione.
6. A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 24 gennaio 2012 n° 1, convertito dalla legge n° 27 del 24 marzo 2012, sono abrogate le tariffe professionali. Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 9, comma 4, del D.L. sopra indicato, il compenso per le prestazioni che saranno erogate dagli Esperti inseriti nell'Elenco della DG Industria sarà pattuito, nei limiti della soglia di cui all'art. 125, comma XI, del D.Lgs. n° 163/2006 e ss.mm, al momento del conferimento dell'incarico, precisando il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le indicazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento dell'incarico fino alla conclusione dello stesso, dati della eventuale polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.
7. In ogni caso, la misura del compenso è previamente resa nota all'Amministrazione conferente con il preventivo di cui al precedente punto 3, attribuendo adeguata rilevanza all'intervento/attività da realizzare, indicando per le singole prestazioni/attività tutte le voci di costo, comprensive di spese, IVA, oneri e contributi.
8. Il Dirigente responsabile, con proprio provvedimento, formalizza la scelta e contestualmente provvede all'impegno di spesa.

ART. 9 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

1. L'incarico sarà conferito dal Dirigente responsabile dell'area di interesse su cui ricade la prestazione professionale necessaria e titolare del relativo CdR su cui graveranno i compensi dovuti al professionista incaricato.
2. Nella convenzione sono specificate le attività richieste al professionista, tutte le prestazioni secondarie, accessorie ed ulteriori oltre a quelle più generali indicate nel presente Avviso, ritenute necessarie per il corretto svolgimento dell'incarico, la durata dell'incarico, il luogo di svolgimento, i criteri di carattere generale per lo svolgimento della prestazione ed il compenso dovuto. Al soggetto incaricato è trasmessa tutta la documentazione necessaria per il corretto svolgimento dell'incarico.
3. Il professionista, al termine dell'incarico, presenta una relazione contenente:
 - a) un dettagliato resoconto delle attività svolte;
 - b) l'illustrazione dei risultati raggiunti o realizzazione del progetto affidato, specificando altresì se l'incarico è stato svolto autonomamente o con altri professionisti ed indicando la propria specifica prestazione;
 - c) eventuale utilizzo di documentazione e strumenti dell'amministrazione conferente;
 - c) preavviso di parcella nel quale il professionista dovrà specificare analiticamente l'importo del suo onorario e le spese sostenute, tenendo conto di quanto dichiarato nel preventivo di cui ai punti 3 e 7 dell'articolo precedente .
4. La relazione è presentata entro 30 giorni dalla conclusione dell'incarico conferito. Il professionista può richiedere all'Amministrazione una proroga di tale termine, motivandola adeguatamente in relazione all'attività richiesta, per un periodo non superiore ad ulteriori 30 giorni.
5. La relazione è oggetto di valutazione da parte del Dirigente Responsabile che, qualora non la ritenga soddisfacente, può, dandone adeguata motivazione:
 - a) chiedere modifiche ed integrazioni;
 - a) rifiutarla, richiedendone una nuova allo stesso professionista;
 - b) rifiutarla, revocando l'incarico;
6. L'progazione del compenso è subordinato al giudizio positivo espresso sulla relazione da parte del Dirigente.

ART. 10 CORRISPETTIVO E PAGAMENTO

1. L'progazione del compenso è effettuato previa presentazione di regolare fattura e verifica della regolare esecuzione delle prestazioni pattuite accertata dal Dirigente Responsabile nonché approvazione del preavviso di parcella. I provvedimenti di pagamento sono soggetti alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari . legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. Qualora l'esperto non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale, l'amministrazione si avvale degli istituti della risoluzione del contratto e risarcimento del danno.

ART. 11 PENALI

1. In caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento, sul corrispettivo dovuto sono applicate le seguenti penali, calcolate come segue:

a) 1 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'effettuazione della prestazione pattuita, fino ad un massimo di 15 giorni di ritardo, decorsi i quali il contratto si intende risolto, con perdita del diritto al corrispettivo, salvo risarcimento degli ulteriori eventuali danni;

b) 1 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella presentazione della relazione di cui all'art. 9, punto 6 fino ad un massimo di 30 giorni di ritardo, decorsi i quali il contratto si intende risolto, con perdita del diritto al corrispettivo, salvo risarcimento degli ulteriori eventuali danni.

ART. 12 CANCELLAZIONE

1. I professionisti inseriti nell'Elenco possono richiedere per iscritto la cancellazione in qualsiasi momento.

2. Il Servizio Bilancio, Contenzioso, Affari Generali provvede alla cancellazione d'ufficio dei professionisti dall'Elenco, dandone comunicazione scritta motivata all'interessato, nelle seguenti ipotesi:

a) falsa dichiarazione in merito ad uno o più requisiti resa ai fini dell'iscrizione all'Elenco, nonché nell'ambito delle procedure di affidamento;

b) perdita definitivamente accertata dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione nell'Elenco, in conformità all'art. 6 del presente Avviso;

c) rifiuto dell'incarico conferito dall'Amministrazione per tre volte consecutive;

d) grave e/o reiterato inadempimento nell'esecuzione degli incarichi accertato dal Dirigente Responsabile;

3. Il Direttore del Servizio Bilancio, Contenzioso e affari generali informa l'Esperto dell'avvio della procedura di cancellazione, mediante posta elettronica certificata o tramite fax, comunicando i fatti addebitati e assegnando un termine di 15 giorni per eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine e fatta salva la facoltà di richiedere ulteriori chiarimenti, la Commissione di cui all'art. 5 si pronuncia definitivamente mediante formale comunicazione, motivando la cancellazione.

4. La cancellazione comporta l'impossibilità per l'Esperto di riproporre domanda di iscrizione nei dodici mesi successivi alla comunicazione del provvedimento di cancellazione.

ART. 13 PUBBLICITÀ

1. L'Elenco è pubblicato integralmente sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, nella sezione %Servizi alle imprese+ - elenchi, albi e repertori, nel quale sono pubblicate anche le comunicazioni successive relative alla gestione dell'elenco; gli interessati L'elenco sarà altresì pubblicato nella sezione %procedimenti+ della Direzione Generale dell'industria.

ART. 14 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Delfina Spiga, Direttore del Servizio Bilancio, Contenzioso e Affari Generali presso la Direzione Generale dell'industria.

2. Per informazioni o chiarimenti riguardanti il presente Avviso, la costituzione e gestione dell'Elenco, è possibile contattare il Referente Dr.ssa Beccuzzi - tel. 070/606 5843; è possibile altresì richiedere informazione inviando una email alle seguenti caselle di posta elettronica:

ind.urp@regione.sardegna.it; ind.aagg@regione.sardegna.it.

ART. 15
DIRITTO DI ACCESSO

1. Chiunque può esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento amministrativo e prenderne visione nei modi stabiliti dalla legge.
2. Il Responsabile del Procedimento risponde del corretto svolgimento delle varie fasi procedurali di costituzione ed aggiornamento dell'Elenco.

ART. 16
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n° 196 del 30 giugno 2003, si comunica che i dati personali acquisiti dal Servizio Bilancio, Contenzioso e Affari Generali della Direzione Generale dell'Industria, a seguito della presentazione delle domande di iscrizione nell'Elenco, sono utilizzati esclusivamente per la costituzione, aggiornamento e la gestione dell'Elenco medesimo nonché ai fini dell'esperimento delle procedure di affidamento degli incarichi con gli Esperti identificati.
 2. I dati sono raccolti e trattati sia con strumenti informatici sia su supporto cartaceo; i dati personali raccolti sono trattati dagli incaricati del trattamento unicamente per la gestione degli incarichi e sono comunicati ai soggetti ed alle strutture preposti al pagamento del corrispettivo (ragioneria generale, tesoreria).
 3. L'Elenco è pubblicato integralmente sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, nella sezione "Servizi alle imprese", elenchi, albi e repertori fino alla sua cancellazione; in tale elenco sono indicati il nominativo del professionista e la professione esercitata.
- L'Elenco di professionisti, che verrà stilato in base al presente avviso, dovrà essere trasmesso alla Direzione degli Enti Locali per l'inserimento nell'Elenco degli operatori della Regione Autonoma della Sardegna nel momento in cui tale Elenco sarà operativo. La Direzione degli Enti Locali si riserva di verificare il possesso dei requisiti di iscrizione qualora gli stessi siano differenti rispetto a quelli richiesti dalla Direzione Generale dell'Industria. La Direzione degli Enti Locali procederà, comunque, alla richiesta di aggiornamento dei requisiti già dichiarati, a cui si subordina l'iscrizione nell'Elenco degli operatori della Regione Autonoma della Sardegna.

Il Direttore del Servizio
Delfina Spiga